

## CONVENZIONE OPERATIVA

### Art. 3 Accordo di Collaborazione ARSIAL – CREA approvato con Delibera CdA n. 32 del 20/06/2019

CUP F85B18003830009

**Qualificazione fitosanitaria di germoplasma di piante da frutto, vite e olivo  
autoctono del Lazio**

#### TRA

**Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio** (ARSIAL), nella persona del Direttore Generale dott. Maurizio Salvi nato a Roma il 18.08.1961 e domiciliato per la carica presso ARSIAL, via Rodolfo Lanciani, 38 00162 Roma – P. IVA 04838391003. Indirizzo PEC [arsial@pec.arsialpec.it](mailto:arsial@pec.arsialpec.it)

#### E

**Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di Ricerca Difesa e Certificazione** (di seguito denominato CREA-DC), Codice Fiscale 97231970589 P. IVA 08183101008, avente sede legale in Via Po 14, 00198 Roma, e sede operativa in Via G. C. Bertero n. 22 – 00156 Roma, rappresentato dal Direttore del Centro (CREA-DC) Dott. Pio Federico Roversi, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 27/07/1959, nell'esercizio delle sue funzioni, nominato con Decreto n. 10 del 01/06/2017, e domiciliato per la carica come sopra. Indirizzo PEC: [dc@pec.crea.gov.it](mailto:dc@pec.crea.gov.it)

#### PREMESSO CHE

- ARSIAL e CREA hanno stipulato in data 20/06/2019 un Accordo di collaborazione con cui *“si impegnano a collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni consistenti nell’attuazione di uno o più progetti che, coerentemente con quanto previsto dal Piano Settoriale di Intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone del Lazio, di interesse agrario e con i conseguenti Piani Operativi Annuali, si propongono di approfondire l’attività di caratterizzazione genetica, morfologica, fisiologica, chimica e biochimica e di attuare un’attività di valutazione, selezione fitosanitaria anche presso agricoltori custodi delle risorse genetiche vegetali autoctone del Lazio finalizzata alla loro tutela, conservazione e valorizzazione.*
- l’art. 3 del predetto Accordo di collaborazione prevede che *“le attività oggetto del presente accordo verranno definite a mezzo di Convenzioni Operative che verranno predisposte dalla struttura di gestione e si potranno estendere, con apposito atto, a quelle altre che potranno essere successivamente e congiuntamente individuate.*

*Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di:*

- a) attività da svolgere*
- b) obiettivi da realizzare*
- c) termini e condizioni di svolgimento*
- d) tempi di attuazione*
- e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti*
- f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione;”*

- al fine di rispondere alla necessità di valutare lo stato fitosanitario delle varietà arboree di specie fruttifere, olivicole e viticole iscritte al Registro Volontario Regionale ai sensi della L.R. n. 15/2000 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”, verrà avviato un progetto di ricerca che prevedrà oltre alla stessa valutazione anche il miglioramento e la qualificazione sanitaria nel rispetto delle vigenti normative europee e nazionali, la moltiplicazione del materiale vegetale esente da patogeni, la conservazione in ambiente protetto (screen house) di materiale sano.
- la predette ricerche risultano basilari per consentire la costituzione di nuclei varietali esenti da patogeni da utilizzare come fonte di materiale sano da propagazione per l’ottenimento di piante da destinare alla conservazione o coltivazione presso campi collezione, detentori aderenti alla Rete di Conservazione e Sicurezza (art. 4 L.R. 15/200), agricoltori locali.
- risulta necessario approfondire la caratterizzazione degli agenti fitopatogeni come virus, viroidi, fitoplasmi, batteri, funghi e la conoscenza degli effetti dei loro attacchi sulle colture in modo da individuare strategie di prevenzione che prevedano razionalizzazione e riduzione dei costi nella gestione fitosanitaria e riducano cali di resa e perdite delle caratteristiche qualitative che porterebbero alla svalutazione commerciale del prodotto;
- con la presente convenzione operativa ARSIAL e CREA-DC intendono collaborare al progetto di ricerca, allegato alla presente convenzione, denominato **“Qualificazione fitosanitaria di germoplasma di piante da frutto, vite e olivo autoctono del Lazio”**.

## **CONSIDERATO CHE**

- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una

cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall'interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione;

- conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l'interesse dell'intera comunità, la presente convenzione stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza la presente convenzione non rientra nelle previsioni dell'art 158 c. 1 lettera a) e b), D. Lgs. 50/2016, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività;
- il progetto di ricerca, oggetto della presente convenzione rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio;
- la collaborazione oggetto della presente convenzione consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse;
- non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dalla presente convenzione, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute dal CREA-DC

## **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 Premessa**

La premessa e le considerazioni sono parte integrante del presente Accordo.

### **Art. 2 Oggetto e durata**

#### Attività da svolgere

Le parti si impegnano a collaborare alla realizzazione delle attività previste nel progetto di ricerca allegato alla presente convenzione denominato “Qualificazione fitosanitaria di germoplasma di piante da frutto, vite e olivo autoctono del Lazio”.

#### Obiettivi da realizzare

L'obiettivo generale del progetto è la qualificazione fitosanitaria del germoplasma autoctono frutticolo, olivicolo e viticolo secondo le vigenti normative europee e nazionali. Tale obiettivo sarà perseguito attraverso i seguenti obiettivi specifici:

- individuazione e selezione di materiale sanitariamente valido o risanamento;
- messa in sicurezza del materiale sano o risanato attraverso la conservazione in ambiente protetto (screen house);
- ottenimento di materiale da propagazione sano per la conservazione presso campi collezione e siti di detentori aderenti alla Rete di Conservazione e Sicurezza o per la coltivazione da parte di agricoltori locali.

### Termini e condizioni di svolgimento

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e termina il 31 dicembre del 2021, potrà essere rinnovata previo atto scritto fra le Parti, da comunicare almeno un mese prima della data di scadenza. In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo;

### Tempi di attuazione

**Prima annualità:** valutazione dello stato sanitario di accessioni di piante da frutto, vite ed olivo conservate presso i campi collezione dell'ARSIAL siti nelle località di Montopoli in Sabina (RI), Alvito (FR) e Velletri (RM) e, eventuale, avvio del programma di moltiplicazione e conservazione del materiale risultato sano.

**Seconda annualità:** completamento dell'attività di valutazione dello stato sanitario di accessioni di piante da frutto, vite ed olivo conservate presso i campi collezione dell'ARSIAL; prosecuzione e completamento dell'attività di moltiplicazione e conservazione del materiale risultato sano e avvio risanamento ove necessario.

## **Art. 3** **Coordinamento dell'attività**

L'attività di coordinamento è svolta dai seguenti responsabili:

- per ARSIAL: dott.ssa Immacolata Barbagiovanni Miracolo.
- per CREA-DC: dott. Luca Ferretti

I responsabili cureranno i rapporti tra le parti, coordineranno le attività nei rispettivi ambiti di competenza, constateranno inoltre l'effettiva attività svolta e autorizzeranno la richiesta di rimborso per il ristoro delle spese sostenute da parte del CREA-DC: secondo la quantificazione e nel rispetto del massimale di cui all'art. 4.

### Risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti

ARSIAL individuerà in collaborazione col CRE-DC per ciascuna delle specie considerate nell'ambito del progetto le accessioni da sottoporre a valutazione che si trovano attualmente in conservazione presso i propri campi collezione di Montopoli in Sabina (RI), Velletri (RM) e Alvito (FR) o presso agricoltori aderenti

alla Rete di Conservazione e Sicurezza. Programmerà un piano di campionamento del materiale vegetale da sottoporre a controllo fitosanitario, impiegando n. 2 risorse per circa 10 giornate, che verrà avviato nei periodi di massima espressione dei sintomi indotti dai patogeni considerati. I prelievi riguarderanno sia piante sintomatiche, al fine di accertare la natura dell'infezione, sia piante asintomatiche per verificare l'eventuale presenza di infezioni latenti attraverso esami di laboratorio.

Le accessioni interessate saranno sia quelle appartenenti a varietà iscritte sia quelle di prossima iscrizione al Registro Volontario Regionale.

Specie	Numero varietà iscritte al RVR	Numero varietà di prossima iscrizione ( <b>stima</b> )
Melo	36	10
Pero	23	11
Pesco	5	4
Susino	3	4
Albicocco	4	1
Ciliegio	14	4
Visciolo	1	2
Azzeruolo	1	0
Melograno	4	0
Nocciolo	3	0
Castagno	1	10
Vite	45	6
Olivo	13	30

A conclusione del progetto ARSIAL si impegnerà a divulgare i risultati ottenuti, ad informare i detentori delle risorse sulla normativa fitosanitaria vigente nazionale ed europea e le principali tecniche di prevenzione e gestione fitosanitaria.

Il CREA-DC provvederà allo svolgimento delle attività previste nel progetto allegato al presente atto e dettagliatamente descritte al corrispondente punto 2.3 "Piano delle attività":

- Valutazione dello stato fitosanitario di accessioni di specie frutticole, olivo e vite già iscritte, in conservazione (in situ o on-farm, inclusi campi collezione) o in fase di inserimento nel Registro Volontario Regionale;
- Moltiplicazione delle accessioni risultate esenti dai patogeni considerati per la costituzione di nuclei da destinare alla conservazione in azienda (campi collezione, agricoltori custodi);
- Risanamento di biotipi di particolare pregio laddove non sia possibile individuare del materiale vegetale sano;
- Conservazione in serre a rete (screen house) del materiale sano individuato.

**Art. 4**  
**Oneri del progetto e modalità di rimborso**

Definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione

Per la realizzazione del progetto, oggetto della presente convenzione, Arisial corrisponderà al CREA-DC € **67.800,00** (sessantasettemilaottocento,00) a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute relativamente alle singole attività tecnico-scientifiche dettagliatamente riportate nel progetto ai seguenti punti:

VOCI DI SPESA	COSTI (€)		
	Primo anno	Secondo anno	Totale
Borsa di studio	25.000,00	-	25.000,00
Missioni	390,00	390,00	780,00
Materiale di consumo	21.000,00	21.020,00	42.020,00
<b>TOTALE</b>	46.390,00	21.410,00	67.800,00

Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dalla presente convenzione, nell'ottica di una reale condivisione di compiti rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.

ARSIAL si impegna ad erogare la quota di contributo a favore di CREA-DC con le modalità di seguito indicate:

- **Prima anticipazione:** pari al 40% e corrispondente a € **27.120,00** verrà erogato come anticipazione per l'avvio del progetto, alla stipula della convenzione operativa.
- **Seconda anticipazione:** pari al 30% e corrispondente a € **20.340,00** verrà erogato nel corso del 2021 su richiesta del CREA-DC, previa rendicontazione delle spese effettuate con la prima anticipazione e presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività;
- **Saldo:** pari al 30% e corrispondente a € **20.340,00**, a conclusione delle attività progettuali, riportate in una dettagliata relazione tecnico scientifica finale con i risultati ottenuti e corredata dalla rendicontazione generale delle spese effettivamente sostenute, da presentare entro il 31/12/2021

In caso di proroga, fermo restando l'importo complessivo previsto, il rimborso spese e le modalità di erogazione dello stesso saranno successivamente indicati con atto scritto e sottoscritto da ambo le parti.

CREA-DC concorderà con ARSIAL le modalità e i formati necessari per la formalizzazione dei report tecnici e delle rendicontazioni finanziarie conformemente al Reg. (UE) 1305/2013, alla delibera della Giunta Regionale n. 147/2016 del 5 aprile 2016 ed alla Determinazione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura n. G03831 del 15.04.2016, sono ammesse a rendicontazione esclusivamente le spese connesse alla realizzazione del progetto e inerenti a:

- personale a tempo determinato assunto per lo svolgimento delle attività previste dal presente progetto;
- assegni di ricerca, borse di studio, borse di dottorato istituiti per lo svolgimento delle attività previste dal presente progetto;
- missioni;
- attrezzature tecniche sia di campo che di laboratorio;
- spese per divulgazione risultati e partecipazione a convegni;
- produzione e stampa di materiale informativo e formativo, siti web;
- commesse e consulenze;
- materiali di consumo;
- spese generali.

La presente convenzione non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale di ARSIAL e del CREA-DC.

## **Art. 5 Controversie**

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente convenzione che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. In caso di mancata risoluzione amichevole è competente in via esclusiva il TAR del Lazio.

## **Art. 6 Proprietà dei risultati**

Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dalla presente convenzione sono pubblici, non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza. Le Parti, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, potranno liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto, con l'obbligo di notificare l'altra Parte e di citare, nelle eventuali pubblicazioni di carattere tecnico/scientifico, che tali risultati sono scaturiti dalla collaborazione con l'altra Parte. Tuttavia, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l'utilizzo diretto dei nomi e/o dei loghi delle Parti per scopi pubblicitari.

## **Art. 7 Riservatezza e trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Le parti, inoltre, dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione alla presente Convenzione, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità della Convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula della stessa.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

Le Parti, con il presente Accordo in relazione al trattamento dei predetti dati, assumono la qualifica di "Contitolari" ai sensi dell'art. 4, n.7 e 26 del Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR".

Le modalità di trattamento e relativi compiti e ruoli operativi verranno meglio descritte nel dettaglio in un separato atto di "contitolarità" che l'ARSIAL ed il CREA si impegnano sin d'ora a sottoscrivere.

## **Art. 8 Responsabilità**

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

## **Art. 9 Diritto di recesso**

Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dalla presente convenzione con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi con posta elettronica certificata – PEC. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute ed impegnate fino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.

## **Art. 10 Spese contrattuali e di registrazione**

Le Parti danno atto che la presente convenzione non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986 a cura e spese della parte che richiede la registrazione stessa.

L'imposta di bollo relativa alla presente convenzione è assolta dal CREA-DC in maniera virtuale.

**Art.11**  
**Norme finali**

La presente convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra CREA-DC e ARSIAL si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.

Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

La presente convenzione viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis. della legge n.241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Per ARSIAL  
Il Direttore Generale  
(dott. Maurizio Salvi)

Per il CREA-DC  
Il Direttore  
(dott. Pio Federico Roversi)